

Le nuove regole sono contenute nell'articolo 16 del dl 119/2018 (decreto fiscale)

# Processo tributario telematico

## Dall'1 luglio prossimo enti al test degli adempimenti

DI SERGIO TROVATO

Il prossimo 1° luglio partirà il processo tributario telematico e gli enti locali dovranno rispettare gli adempimenti previsti per la costituzione in giudizio, per il deposito di atti, documenti e memorie e per la consultazione del fascicolo processuale. Una delle parti interessate potrà richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo anche la discussione della causa con udienza pubblica a distanza. Le nuove regole sono contenute nell'art. 16 del dl «fiscale» (119/2018), che ha apportato delle modifiche alla disciplina del processo tributario. Dal 1° luglio di quest'anno, dunque, non sarà più facoltativo per le parti del processo tributario utilizzare i canali telematici e costituirsi in giudizio tramite Pec. L'art. 16 del dl 119/2018 impone a contribuenti, enti impositori (agenzie fiscali, enti locali e via dicendo), agenti della riscossione, società pubbliche e miste, che svolgono le attività di

accertamento e riscossione per conto delle amministrazioni locali, di costituirsi in giudizio solo per via telematica. Quindi, anche gli atti (ricorsi, memorie difensive) dovranno necessa-



riamente essere sottoscritti con firma digitale. Per gli stessi atti non sarà più ammessa la notifica cartacea, per mezzo degli ufficiali giudiziari e dei messi, ma solo attraverso il sistema di

posta elettronica certificata. In particolare, l'utilizzo del canale telematico sarà obbligatorio per i seguenti adempimenti: notifica del ricorso in primo grado; notifica appello; costituzione in giudizio; deposito di atti, documenti e memorie; consultazione del fascicolo processuale; estrazioni di copie. Tutti gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio devono essere depositati esclusivamente mediante il S.i.g.i.t. (Sistema informativo della giustizia tributaria). Ai fini del perfezionamento della notifica, e della decorrenza dei termini, per il mittente fa fede la ricevuta di accettazione da parte del gestore della propria casella Pec; per il destinatario, allo stesso modo, conta la data di ricezione dell'atto, certificato dalla comunicazione del gestore della casella Pec.

L'unica eccezione all'osservanza di queste procedure è rappresentata dalle controversie sotto soglia (3 mila euro), per le quali ex lege il contribuente può difendersi personalmente.

Il valore della controversia è determinato facendo riferimento al tributo in contestazione, al netto di sanzioni e interessi. In questo caso, è lasciata alla parte la facoltà di avvalersi delle notifiche tramite posta elettronica certificata. Qualora scelga di utilizzare le procedure telematiche, dovrà indicare il proprio indirizzo Pec nel ricorso o nel primo atto difensivo. Ai difensori abilitati la norma di legge attribuisce il potere di certificare la conformità degli atti all'originale. Pertanto, i dipendenti di cui si avvalgono l'ente locale, l'Agenzia delle entrate, l'agente della riscossione e così via, hanno il potere di attestare la conformità delle copie informatiche, detenute in originale o in copia conforme, riguardanti: atti processuali di parte; provvedimenti del giudice; documenti su supporto analogico. Nell'esercizio di queste funzio-

ni i difensori e gli altri soggetti abilitati assumono la veste di pubblici ufficiali. La copia informatica munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. L'art. 16 sopra citato dispone che una delle parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo, può chiedere di discutere la causa in udienza pubblica a distanza, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, difensore, ente impositore o agente della riscossione. Naturalmente, deve essere garantita la reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi, nonché la possibilità di udire quanto viene detto in udienza. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula d'udienza.

© Riproduzione riservata

Pagina  
a cura di



## Presenza di servizio successiva

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale. La cosiddetta «presa di servizio», cioè l'ordine di iniziare concretamente a svolgere la prestazione, deve essere successivo e non precedente al contratto. L'ordinanza della Cassazione, sez. lav., 18/1/2019, n. 1388 indica indirettamente la sequenza corretta da rispettare, pena il riconoscimento comunque delle prestazioni lavorative in via di fatto. La Cassazione ha corretto le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito, circa l'esclusione di una candidata ad una procedura di stabilizzazione. Lente interessato non aveva conteggiato, per giungere ai 30 mesi necessari, circa un mese di rapporto avviato, in assenza della sottoscrizione del contratto di lavoro. Secondo la Cassazione, la Corte di appello ha errato nel non considerare che la decorrenza del rapporto di lavoro (nel caso di specie, una collaborazione con l'Istituto di incremento ipico regionale) discendesse non dalla tardiva sottoscrizione del contratto, bensì dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa, provata dalla formale convocazione in servizio. La sezione mostra di superare il radicatissimo orientamento secondo il quale i contratti della pubblica amministrazione debbono necessariamente avere la forma scritta per produrre efficacia. Il rigido formalismo nel caso di specie viene superato per due ragioni. Sia perché il lavoratore ha comunque diritto al pagamento dell'attività svolta ai sensi dell'art. 2126 cc, secondo il quale «la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effet-

to per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione»; sia perché ai fini della stabilizzazione (che è comunque una sorta di sanatoria di un rapporto flessibile impropriamente utilizzato) occorre riferirsi all'effettiva attivazione del rapporto. Passando dal caso particolare alle regole generali, non si deve dimenticare quanto prevede l'art. 36, comma 5, dlgs 165/2001: «Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Pertanto, l'avvio delle attività subordinate in assenza di contratto individuale implica che il pagamento della retribuzione imposto dall'art. 2126 cc (come visto prima) sia considerato a titolo non sinallagmatico, ma di risarcimento; con conseguente danno erariale. Poiché l'art. 35, comma 1, dlgs 165 è lapidario nel disporre che «L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro», si dimostra come sia necessario (e prudenziale per evitare danni erariali) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per tempo, comunque sempre prima del materiale avvio della prestazione lavorativa. Come l'ordine della prestazione negli appalti deve seguire, e non precedere, il contratto di appalto stesso, nel caso della regolazione del rapporto di lavoro la «presa di servizio», consistente nell'ordine formale di iniziare l'attività attestato da un breve verbale di accertamento dell'adempimento all'obbligo, deve seguire il contratto individuale di lavoro e ne costituisce anzi il primo adempimento.

Luigi Oliveri

## Anac, così il precontenzioso

L'Anac, previo parere della Commissione speciale del Consiglio di stato, con delibera 9/1/2019, n.10 (G.U. 22/2019) ha approvato il nuovo Regolamento sui pareri di precontenzioso ex art. 211, comma 1, dlgs 50/2016.

**Legittimazione.** I pareri possono essere richiesti sia dalla stazione appaltante, sia da una parte interessata alla procedura, sia da entrambe.

**Presentazione della richiesta.** L'istanza, tramite Pec, avviene usando il modello allegato al regolamento, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione utile.

**Carattere vincolante e non dei pareri.** Se l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante; se è presentata congiuntamente e le parti esprimono la volontà di attenersi al parere, questo sarà vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.

**Priorità.** La trattazione delle istanze, di regola, avviene secondo un preciso ordine di priorità, a partire da quelle che esprimono la volontà di tutte le parti di attenersi al parere.

**Casi d'immunità e d'improcedibilità delle istanze.** Ne sono previsti vari: illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale; sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto; sopravvenuta carenza di interesse delle parti ecc.

**Rapporti con l'attività di vigilanza dell'Autorità.** Il procedimento di vigilanza Anac può non essere avviato in caso di penenza di un

procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, ovvero può essere sospeso in caso di sopravvenuta richiesta di parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto.

**Approvazione del parere.** Il Consiglio Anac approva, anche con modifiche, il parere, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell'Autorità. Il termine è sospeso se è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento d'istruttoria, per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta.

**Procedura semplificata.** Procedura semplificata e motivazione sintetica del dirigente, previo contraddittorio, sono previste se la questione riguarda una gara d'importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture ed inferiore ad 1 milione di euro per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo, giurisprudenziale e dei precedenti.

**Pubblicità.** Il parere è comunicato alle parti interessate e, quindi, all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

**Efficacia.** In caso di parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare all'Autorità mediante Pec, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere.

**Disciplina transitoria.** Il nuovo regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore e a quelle pervenute prima per cui non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.

Eugenio De Carlo